



BARACCO FORNASIERO

Circolare n. 20 del 2022

A tutti i clienti

Circolare mensile OTTOBRE 2022

- 1 **Cessione dei crediti d'imposta energia e gas relativi al terzo trimestre 2022 – comunicazione e compensazione**
- 2 **Crediti di imposta energia e gas**
- 3 **Deducibilità IRES e IRAP dei Premi incentivanti ad amministratori e dirigenti**
- 4 **Deducibilità delle perdite su crediti e delle somme dovute per risarcimento danni**
- 5 **Trust - Regime Fiscale - chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate**
- 6 **Istanze per il rimborso del "buono fiere" - termine del 30.11.2022**
- 7 **acquisto di generi di monopolio, valori postali e valori bollati - utilizzo dei contanti**
- 8 **"remissione in bonis" per la revoca della cedolare secca**
- 9 **Credito d'imposta per sistemi di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili - Presentazione delle domande**
- 10 **Rapporti di scambio tra italia e san marino - vendite a distanza - territorialità iva**

BARACCO FORNASIERO SRL



1	CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA E GAS RELATIVI AL TERZO TRIMESTRE 2022 - COMUNICAZIONE E COMPENSAZIONE
	<p>Con il provv. 6.10.2022 n. 376961, l'Agenzia delle Entrate ha esteso le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici già previste dal provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445, approvando altresì il nuovo modello di comunicazione e le relative specifiche tecniche.</p> <p>Con la ris. Agenzia delle Entrate 11.10.2022 n. 59 sono stati istituiti nuovi codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti da parte dei cessionari.</p>
1.1	CREDITI D'IMPOSTA INTERESSATI <p>Le nuove indicazioni riguardano i crediti d'imposta relativi al terzo trimestre 2022 riconosciuti alle:</p> <ul style="list-style-type: none">• imprese energivore;• imprese gasivore;• imprese non energivore;• imprese diverse da quelle gasivore. <p>Sono interessati anche i crediti d'imposta per l'acquisto di carburante:</p> <ul style="list-style-type: none">• delle imprese esercenti l'attività della pesca, per il secondo trimestre 2022;• per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, per il terzo trimestre 2022.
1.2	MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE <p>La cessione dei crediti d'imposta deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none">• dal 6.10.2022 al 21.12.2022, in relazione ai crediti d'imposta per l'acquisto di carburanti;• dal 6.10.2022 al 22.3.2023, in relazione ai crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas. <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none">• sulla base del nuovo modello approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 376961;• utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle nuove specifiche tecniche.
1.3	UTILIZZO DEI CREDITI D'IMPOSTA DA PARTE DEI CESSIONARI <p>I cessionari utilizzano i crediti d'imposta ricevuti:</p> <ul style="list-style-type: none">• esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentato tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;• entro il 31.3.2023 per i crediti d'imposta energia e gas relativi al terzo trimestre 2022 o entro il 31.12.2022 per gli altri crediti. <p>Accettazione dei cessionari</p> <p>I cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l'opzione irrevocabile per l'utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ("Piattaforma cessione crediti").</p>
1.5	MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none">• i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna "importi a debito versati"); <p>NEL CAMPO "ANNO DI RIFERIMENTO" DEVE ESSERE INDICATO L'ANNO CUI SI RIFERISCE IL CREDITO, NEL FORMATO "AAAA".</p>



2	CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA E GAS - ULTERIORI CHIARIMENTI
	Con le risposte a interpello 31.10.2022 n. 536 e 538, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni in merito ai crediti d'imposta riconosciuti a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.
2.1	TRASFERIMENTO NELL'AMBITO DEL CONSOLIDATO Con la risposta a interpello 536/2022, è stato chiarito che i crediti d'imposta energia e gas possono essere trasferiti, anche parzialmente, dalle società appartenenti al consolidato alla società consolidante per essere utilizzati, entro il 31.12.2022, ai fini della compensazione con l'IRES del gruppo. In tal caso, non configurandosi un'ipotesi di cessione, non è richiesto: <ul style="list-style-type: none">• il trasferimento dell'intero credito d'imposta;• il visto di conformità;• l'invio della comunicazione di cessione all'Agenzia delle Entrate. L'eventuale parte residua delle agevolazioni potrà essere utilizzata in compensazione dalle stesse società consolidate, ma non potrà essere ceduta ad altri soggetti, dal momento che si tratterebbe di una cessione parziale, preclusa dalla legge. Con il trasferimento, in tutto o in parte, del credito alla società consolidante, infatti, le beneficiarie rinunciano alla possibilità di cederlo per intero ad un terzo.
2.2	RILEVANZA DEI SOLI COSTI D'ACQUISTO DELL'ENERGIA UTILIZZATA IN PROPRIO In relazione al calcolo dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia a favore delle imprese energivore, con la risposta a interpello 538/2022 è stato precisato che rileva la sola quantità di energia acquistata per uso proprio, e non anche l'energia rivenduta. L'Agenzia delle Entrate evidenzia che le norme dispongono che il credito d'imposta è riconosciuto in misura percentuale delle "spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata" dalle imprese energivore, nel caso di specie rispettivamente nel primo e nel secondo trimestre 2022. Il legislatore, dunque, ha posto alla base del calcolo delle agevolazioni la sola quantità di energia elettrica acquistata e rimasta in carico alle suddette imprese che non potranno, pertanto, beneficiare dei crediti d'imposta in esame relativamente alle spese sostenute per la componente energetica acquistata e venduta a soggetti terzi.
3	DEDUCIBILITÀ IRES E IRAP DEI PREMI INCENTIVANTI AD AMMINISTRATORI E DIRIGENTI
	Con la risposta a interpello 31.10.2022 n. 539, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla deducibilità, ai fini IRES e IRAP, dei premi spettanti all'amministratore delegato e a un dirigente apicale di una spa, in esecuzione di piani di incentivazione in loro favore.
3.1	DEDUCIBILITÀ AI FINI IRES Ai fini IRES, i suddetti oneri devono considerarsi inerenti (e, dunque, interamente deducibili), in quanto, nel contempo: <ul style="list-style-type: none">• sono sostenuti al fine di garantire al dirigente e all'amministratore una remunerazione integrativa per i servizi resi;• trovano causa nel rapporto di lavoro in essere con la società istante, cui i predetti soggetti sono legati in modo esclusivo. In altre parole, nella fattispecie oggetto di interpello, i premi riconosciuti all'amministratore delegato e al dirigente apicale hanno lo scopo di accrescere l'impegno proferito dagli stessi soggetti nello svolgimento della propria attività lavorativa, con un effetto positivo sull'attività aziendale e quindi, in modo potenziale e indiretto, sullo stesso valore dell'azienda (al quale, peraltro, risulta correlata la parte variabile del premio spettante all'amministratore delegato). Pertanto, nonostante il diritto alla percezione degli incentivi dipenda, nel caso di specie, dal perfezionamento dell'operazione di vendita, da parte dei soci, dell'intero pacchetto azionario della spa, appare innegabile la correlazione tra il costo da questa sostenuto e l'esercizio dell'attività, in termini di miglioramento delle prospettive aziendali di crescita.
3.2	DEDUCIBILITÀ AI FINI IRAP Secondo l'Agenzia delle Entrate, sono deducibili dalla base imponibile IRAP (ex art. 11 co. 4-octies del DLgs. 446/97) soltanto i premi incentivanti riconosciuti al dirigente apicale, in quanto impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Sono, invece, in deducibili (ex art. 5 co. 3 del DLgs. 446/97) i premi spettanti all'amministratore delegato, in quanto inquadrato come collaboratore coordinato e continuativo.



4	DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI E DELLE SOMME DOVUTE PER RISARCIMENTO DANNI
	Con la risposta a interpello 5.10.2022 n. 491, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito: <ul style="list-style-type: none">• all'imputazione temporale delle perdite su crediti vantati verso debitori sottoposti a procedure concorsuali e istituti assimilati;• al trattamento delle somme dovute, a seguito di transazioni, a titolo di risarcimento danni.
4.1	IMPUTAZIONE TEMPORALE DELLE PERDITE SU CREDITI In linea con la normativa vigente dal 2015, viene ribadito che la deduzione delle perdite su crediti vantati verso debitori sottoposti a procedure concorsuali e istituti assimilati (ex art. 101 co. 5 del TUIR) è ammessa nell'esercizio in cui la perdita viene imputata in bilancio, anche se ciò avviene in un periodo d'imposta successivo a quello di apertura della procedura, purché non posteriore a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio (ex art. 101 co. 5-bis del TUIR). Nel caso di specie, l'eliminazione del credito dal bilancio relativo all'esercizio 2017 ha reso la relativa perdita deducibile nel medesimo periodo.
4.2	TRATTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE PER RISARCIMENTO DANNI Secondo l'Agenzia delle Entrate, le somme dovute, a seguito di transazioni, a titolo di risarcimento danni sono deducibili dal reddito d'impresa del soggetto tenuto al pagamento, trattandosi di somme corrisposte a titolo di risarcimento per fatti commessi nell'espletamento dell'attività. Infatti, anche se dovute per effetto di violazione di obblighi contrattuali, sono comunque qualificabili come spese attinenti al concreto svolgimento dell'attività e, come tali, inerenti all'attività d'impresa.
5	TRUST - REGIME FISCALE - CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
	Con la circ. 20.10.2022 n. 34, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla fiscalità diretta ed indiretta del <i>trust</i> .
5.1	IMPOSTE DIRETTE Posto che, ai sensi dell'art. 73 del TUIR, il <i>trust</i> è un soggetto passivo IRES, la tassazione muta a seconda che il <i>trust</i> sia: <ul style="list-style-type: none">• "trasparente" (che si verifica quando il beneficiario è "puntualmente individuato" e può pretendere dal <i>trustee</i> l'assegnazione di parte del reddito), nel qual caso il reddito è tassato in capo al beneficiario indipendentemente dall'effettiva percezione;• "opaco" (<i>trust</i> senza beneficiari di reddito individuati), nel qual caso la tassazione si applica in capo al <i>trust</i> quale soggetto passivo IRES. Territorialità Per quanto concerne la territorialità, la circolare ricorda che: <ul style="list-style-type: none">• per i <i>trust</i> residenti in Italia (commerciali e non commerciali) sono oggetto di tassazione tutti i redditi, ovunque prodotti;• per i <i>trust</i> non residenti, in linea di principio sono tassati solo i redditi prodotti in Italia, ma esistono due eccezioni a tale regola che si configurano in presenza di un beneficiario italiano di <i>trust</i> trasparente, nonché in caso di <i>trust</i> opachi stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata. Imputazione dei redditi del trust Secondo l'attuale formulazione della lett. g-sexies) del co. 1 dell'art. 44 del TUIR, per i redditi attribuiti dai <i>trust</i> opachi la norma prevede: <ul style="list-style-type: none">• l'inclusione tra i redditi di capitale anche dei redditi corrisposti a residenti italiani da <i>trust</i> e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori a fiscalità privilegiata;• una presunzione "relativa", per la quale, qualora in relazione alle attribuzioni non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito. La circolare 34/2022 afferma che per le attribuzioni da parte di <i>trust</i> opachi stabiliti in Stati aventi un regime fiscale privilegiato, nei confronti del beneficiario residente rileva il reddito complessivamente prodotto dal <i>trust</i> non residente riferibile al beneficiario, indipendentemente dal rispetto del requisito di territorialità di cui all'art. 23 del TUIR. Viene, quindi, superato quanto indicato nella precedente circ. Agenzia delle Entrate 6.8.2007 n. 48 (§ 4.1), che collegava la tassazione del reddito alla sua produzione in Italia secondo tale disposizione.



Resta fermo che ai fini della determinazione del reddito prodotto dal *trust* (sia opaco che trasparente) si applicano le regole fiscali previste in base alla natura, “commerciale” o “non commerciale” dell’attività svolta dal *trust*.

Trust trasparenti e imputazione del reddito in capo ai beneficiari

In merito ai *trust* trasparenti, l’Agenzia delle Entrate afferma che il reddito ovunque conseguito debba essere assoggettato a tassazione per trasparenza in capo al beneficiario (residente) come reddito di capitale ai sensi dell’art. 44 co. 1 lett. g-*sexies*) del TUIR.

Qualora il beneficiario sia una persona fisica, quindi, il reddito imputato risulta tassato come reddito di capitale, a prescindere dalla circostanza che il *trust* sia o meno residente in Italia.

Tuttavia, si conferma che se il reddito imputato risulta prodotto dal *trust* in Italia ed ivi già tassato ai sensi dell’art. 73 del TUIR, lo stesso non sconterà ulteriore imposizione in capo al beneficiario residente.

Inoltre, qualora il reddito prodotto dal *trust* abbia già scontato una tassazione a titolo d’imposta o di imposta sostitutiva, detto reddito non concorre alla formazione della base imponibile fino a concorrenza del reddito già tassato, neanche in caso di imputazione per trasparenza, in capo al beneficiario individuato.

5.2 IMPOSTE INDIRETTE

Con riferimento all’imposizione indiretta, la circolare 34/2022 supera i chiarimenti forniti con le circ. 6.8.2007 n. 48 (§ 5.2, 5.3 e 5.5) e 22.1.2008 n. 3 (§ 5.4.2), secondo cui l’imposta di donazione sulla “costituzione del vincolo di destinazione”, prevista dall’art. 2 co. 49 del DL 262/2006, doveva essere applicata già al momento della dotazione del *trust* (trasferimento di beni dal disponente al *trustee*), calcolando le aliquote sul rapporto di parentela tra disponente e beneficiario.

Tassazione “in uscita”

Viene, ora, adottato, anche dall’Amministrazione finanziaria, il principio della tassazione proporzionale eventuale e differita (c.d. tassazione “in uscita”), accolto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le tante, Cass. 8082/2020, Cass. 16688/2021 e Cass. 700/2022).

Secondo la nuova impostazione, anche nell’applicazione dell’imposta di donazione al *trust* è necessario verificare il presupposto impositivo richiesto dal DLgs. 346/90, consistente nel “*reale trasferimento di beni o diritti e quindi nel reale arricchimento dei beneficiari*”.

Ne deriva che:

- l’atto di dotazione del *trust* (come l’atto di istituzione) sconta l’imposta di donazione e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, in quanto tale attribuzione non realizza un trasferimento stabile ed un arricchimento definitivo nel *trustee*;
- il trasferimento finale ai beneficiari potrà scontare le imposte proporzionali, computando le aliquote e le franchigie sulla base del rapporto intercorrente tra disponente e beneficiario finale;
- il *trust* di garanzia sconta l’imposta di registro dello 0,5%;
- il *trust* liquidatorio sconta l’imposta di donazione solo ove i beni, dopo aver soddisfatto i creditori, vengano devoluti a soggetti terzi diversi dal disponente (mentre la retrocessione al disponente è irrilevante ai fini del tributo donativo);
- la sostituzione del *trustee* sconta l’imposta fissa;
- gli altri atti posti in essere dal *trustee*, durante la vita del *trust*, scontano l’imposta loro propria.

Rilevanza del momento del trasferimento finale

Il differimento dell’applicazione dell’imposta di donazione al momento del trasferimento finale al beneficiario comporta che tale momento debba essere posto a riferimento per:

- la determinazione della base imponibile (artt. 14 - 19 del DLgs. 346/90);
- la valutazione della presenza di condizioni agevolative, come, ad esempio, quelle di prima casa per le imposte ipotecaria e catastale (art. 69 della L. 342/2000).

Invece, per la territorialità, si deve guardare al momento dell’apporto dei beni in *trust*.

Trust già assoggettati ad imposta secondo le precedenti indicazioni

Lo spostamento del momento impositivo (dalla dotazione all’attribuzione finale) può comportare conseguenze sui *trust* esistenti e già assoggettati ad imposta seguendo le indicazioni di prassi ora superate. In proposito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:

- i versamenti a suo tempo effettuati si considerano “*a titolo definitivo, senza necessità di operare ulteriori liquidazioni all’atto delle successive attribuzioni a favore del beneficiario*”, se i beneficiari non sono cambiati,



	<p>né sono mutati i beni e diritti oggetto di attribuzione (ove la base imponibile si fosse ridotta, non vi sarebbe diritto al rimborso);</p> <ul style="list-style-type: none">• invece, ove l'attribuzione finale riguardi un beneficiario diverso o beni/diritti diversi da quelli sui quali venne, a suo tempo, liquidata l'imposta di donazione proporzionale "in entrata", dovrà calcolarsi l'imposta di donazione proporzionale dovuta al momento del trasferimento finale, scomputando da essa l'imposta versata al momento della dotazione;• ove il contribuente non voglia avvalersi degli effetti dell'esaurimento del rapporto, può, nei limiti previsti dall'art. 60 del DLgs. 346/90, chiedere il rimborso dell'imposta a suo tempo pagata. <p>Decadenza dall'agevolazione prima casa L'Agenzia delle Entrate precisa che l'atto con cui il disponente trasferisce al <i>trustee</i> un immobile acquistato con l'agevolazione prima casa, meno di 5 anni prima, può comportare la perdita del beneficio (salvo il riacquisto infrannuale), comportando a tutti gli effetti una "alienazione".</p>
5.3	<p>MONITORAGGIO FISCALE</p> <p>L'art. 4 del DL 167/90 prevede che sono tenuti agli obblighi di compilazione del quadro RW anche i soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'art. 1 co. 2 lett. pp) e dall'art. 20 del DLgs. 231/2007.</p> <p>In merito all'attribuzione della qualifica di titolare effettivo, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che per i soggetti residenti che risultano beneficiari di <i>trust</i> rileva che siano "<i>individuati o facilmente individuabili</i>" e che, quindi, dall'atto di <i>trust</i> o da altri documenti, sia possibile, anche indirettamente, l'identificazione degli stessi.</p> <p>Si conferma, quindi, il superamento dei riferimenti alle previgenti percentuali di attribuzione del patrimonio o del controllo dell'entità giuridica.</p> <p>Fonti rilevanti per la qualifica di titolare effettivo</p> <p>Ai fini della corretta individuazione della titolarità effettiva, l'Agenzia delle Entrate ritiene che rilevino:</p> <ul style="list-style-type: none">• le disposizioni contenute nell'art. 1 co. 2 lett. pp), nell'art. 20 e nell'art. 22 co. 5 del DLgs. 231/2007 (anche se queste ultime non sono richiamate dalla norma);• le disposizioni adottate a livello internazionale nell'ambito del <i>Common Reporting Standard</i>, secondo cui le informazioni relative ai beneficiari sono oggetto di comunicazione in tutti i periodi in cui il <i>trust</i> risulta in essere, indipendentemente dal fatto che si tratti di <i>mandatory beneficiary</i> oppure <i>discretionary beneficiary</i> (per i primi si comunica il valore dei proventi ricevuti nel periodo d'imposta e il valore totale del conto di cui è titolare il <i>trust</i>, mentre per i secondi solo il primo dato);• i chiarimenti della circ. 23.12.2013 n. 38, secondo cui sono da ritenersi titolari effettivi di un <i>trust</i> e, pertanto, tenuti ad assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale, solo coloro che siano titolari del diritto di pretendere dal <i>trustee</i> l'assegnazione del reddito o del patrimonio. <p>Inoltre, si ritiene che siano soggetti agli obblighi di monitoraggio, secondo la diversa modulazione di seguito riportata, tutti i beneficiari residenti di un <i>trust</i> estero, anche individuati per "classi" (si menziona l'esempio degli eredi legittimi del disponente).</p> <p>Trust discrezionali</p> <p>Con riferimento alla discrezionalità del <i>trust</i>, si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none">• i beneficiari di un <i>trust</i> non discrezionale indicano il valore degli investimenti detenuti all'estero dall'entità e delle attività estere di natura finanziaria ad essa intestate, nonché la percentuale di patrimonio nell'entità stessa;• i beneficiari di <i>trust</i> discrezionali compilano il quadro RW sulla base delle informazioni disponibili, come ad esempio il caso in cui il <i>trustee</i> comunica la sua decisione di attribuirgli il reddito e/o il capitale del fondo del <i>trust</i>. In questo caso, i beneficiari hanno l'obbligo di indicare nel quadro RW l'ammontare del relativo credito vantato nei confronti del <i>trust</i>, unitamente agli investimenti e alle attività finanziarie detenute all'estero. <p>Trustee e monitoraggio fiscale</p> <p>La circolare 34/2022 conferma che la definizione di titolare effettivo prevista dalla disciplina antiriciclaggio, che si applica ai soggetti titolari di funzioni di direzione e amministrazione, non può essere estesa nell'ambito della disciplina del monitoraggio fiscale.</p> <p>Quindi, in linea generale il <i>trustee</i> non può essere considerato titolare effettivo del <i>trust</i> ai fini della compilazione del quadro RW.</p>



BARACCO FORNASIERO

	Infatti, a questi fini, deve sussistere una relazione giuridica (intestazione) o di fatto (possesso o detenzione) tra il soggetto e le attività estere oggetto di dichiarazione.
6	ISTANZE PER IL RIMBORSO DEL “BUONO FIERE” - TERMINE DEL 30.11.2022
	Il Ministero dello sviluppo economico, con il decreto 18.10.2022, ha stabilito le modalità e i termini di presentazione dell'istanza di rimborso del c.d. “buono fiere” di cui all'art. 25- <i>bis</i> del DL 50/2022, cioè del contributo, del valore massimo di 10.000,00 euro, erogabile in favore delle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia.
6.1	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE TELEMATICA I soggetti ai quali è stato assegnato il buono fiere (elencati nel decreto del Ministero dello sviluppo economico 7.10.2022) possono presentare al Ministero, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica accessibile nell'apposita sezione del sito www.mise.gov.it , l'istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, sulla base del modello reso disponibile sullo stesso sito del Ministero. L'accesso alla procedura informatica prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali della società richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa. Ai fini del completamento della compilazione dell'istanza di rimborso del buono fiere, al soggetto istante è richiesto il possesso di una PEC attiva, la cui registrazione nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione dell'istanza.
6.2	CONTENUTO DELL'ISTANZA Nell'istanza, oltre al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 25- <i>bis</i> co. 4 del DL 50/2022, il soggetto richiedente dichiara: <ul style="list-style-type: none">• l'elenco delle manifestazioni fieristiche a cui ha partecipato od ottenuto l'autorizzazione a partecipare;• i dati e le informazioni relative alle spese e agli investimenti sostenuti, tenuto conto che sono ammissibili le spese sostenute prima del 16.7.2022 (se si riferiscono a fiere che si tengono dal 16.7.2022 e fino al 31.12.2022) e che la data di emissione dell'ultima fattura agevolabile, inclusa quella di effettuazione a saldo di tutti i pagamenti, non può essere successiva alla data di presentazione dell'istanza di rimborso;• i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni tali da configurarne l'appartenenza ad una “impresa unica”;• i termini, iniziale e finale, dell'esercizio finanziario, che deve coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all'anno solare;• l'importo del buono fiere richiesto a rimborso;• l'IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l'accreditamento dell'agevolazione. Il soggetto richiedente è tenuto altresì ad allegare la copia del buono fiere rilasciato dal Ministero e delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il relativo dettaglio, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante la quale il soggetto beneficiario attesta la avvenuta, effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle spese, fatto salvo quanto previsto in relazione alle manifestazioni fieristiche in programma nel mese di dicembre 2022 (in tal caso, la dichiarazione in ordine all'avvenuta partecipazione alla manifestazione fieristica deve essere presentata entro il 31.1.2023), nonché, ove previsto, la copia di un documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria del titolare effettivo di cui al DLgs. 231/2007, i cui estremi sono stati riportati nell'istanza. Imposta di bollo L'istanza si intende perfezionata solo a seguito dell'assolvimento, ove previsto, dell'adempimento relativo all'imposta di bollo di importo pari a 16,00 euro, opportunamente annullata e conservata in originale presso la propria sede per eventuali controlli.
6.3	TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

BARACCO FORNASIERO SRL



BARACCO FORNASIERO

	<p>Le istanze di rimborso possono essere presentate a decorrere dalle ore 12.00 del 10.11.2022 e fino alle ore 17.00 del 30.11.2022.</p> <p>Non saranno prese in considerazione le istanze di rimborso presentate fuori dai termini, nonché quelle presentate in modo incompleto ovvero con modalità difformi rispetto a quelle previste.</p> <p>Si ricorda che il buono fiere ha validità fino al 30.11.2022 e che la mancata presentazione della richiesta di rimborso del buono fiere entro tale termine determina la decadenza dal beneficio.</p>
6.4	LIMITI “DE MINIMIS” Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del pertinente regolamento “ <i>de minimis</i> ”.
7	ACQUISTO DI GENERI DI MONOPOLIO, VALORI POSTALI E VALORI BOLLATI - UTILIZZO DEI CONTANTI
	Con la determinazione Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli 25.10.2022 n. 487172, è stato stabilito che i rivenditori di generi di monopolio, nonché i titolari di patentino, non sono soggetti all’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico relativamente alle attività connesse alla vendita di generi di monopolio, valori postali e valori bollati.
7.1	RAGIONI ALLA BASE DELLA DETERMINAZIONE La vendita al pubblico di generi di monopolio, valori postali e valori bollati è effettuata a mezzo di rivendite o di patentini. A fronte di ciò, l’aggio percepito in relazione ad essi verrebbe parzialmente eroso dalle commissioni bancarie connesse all’utilizzo delle forme di pagamento elettronico, dal momento che il costo della transazione elettronica non può essere traslato sull’acquirente, stante il regime di prezzo determinato “ <i>ex lege</i> ” o sulla base di apposite convenzioni. Peraltro, in relazione ai generi di monopolio risultano adeguatamente presidiate le esigenze di tutela dei diritti erariali, essendo il pagamento dell’accisa assolta a monte dal depositario all’atto dell’immissione in consumo. Di conseguenza, in ragione della struttura e delle modalità di versamento dell’imposta sui generi di monopolio, risulta escluso il rischio di evasione fiscale, nonché di conseguenze pregiudizievoli sulle entrate dello Stato. Nel settore dei tabacchi lavorati, inoltre, sussiste un efficiente sistema di tracciabilità e di controllo tale da assicurare la lecita provenienza dei prodotti, nonché la verifica dell’assolvimento dell’obbligo tributario gravante sul depositario in relazione ai generi di monopolio. È stata presa in considerazione, altresì, l’esigenza di assicurare la funzionalità e l’efficienza del servizio di vendita al dettaglio.
7.2	EFFETTI Le suddette considerazioni hanno indotto ad escludere i rivenditori di generi di monopolio e i titolari di patentino dall’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico relativamente alle attività connesse alla vendita di generi di monopolio, valori postali e valori bollati. In relazione a tali beni, quindi, può essere legittimamente richiesto il pagamento in contanti.
8	“REMISSIONE IN BONIS” PER LA REVOCA DELLA CEDOLARE SECCA
	Nella risposta a interpello 28.10.2022 n. 530, l’Agenzia delle Entrate afferma la possibilità di applicare l’istituto della “remissione <i>in bonis</i> ” (di cui all’art. 2 del DL 16/2012) alla revoca dell’opzione per la cedolare secca sulle locazioni abitative.
8.1	TERMINI PER LA REVOCA DELLA CEDOLARE In linea di principio, è possibile revocare l’opzione per la cedolare secca, presentando il modello RLI, “ <i>entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento</i> ”, cioè entro 30 giorni dallo scadere della precedente annualità, e la revoca “ <i>comporta il versamento dell’imposta dovuta</i> ” (punto 2.2 del provv. Agenzia delle Entrate 7.4.2011 n. 55394).
8.2	CASO OGGETTO DI INTERPELLO Nel caso di specie, il contribuente, volendo revocare l’opzione per la cedolare con effetto sull’annualità contrattuale decorrente dall’1.12.2021, avrebbe dovuto presentare la dichiarazione di revoca (mediante il modello RLI) entro il termine per il pagamento dell’imposta di registro sull’annualità, cioè entro il 31.12.2021 (ex art. 17 co. 3 del DPR 131/86). Non avendo effettuato la comunicazione entro tale termine, il contribuente chiedeva se fosse ancora possibile “rimediare” alla dimenticanza, utilizzando l’istituto della “remissione <i>in bonis</i> ” di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012.

BARACCO FORNASIERO SRL



8.3	<p>“REMISSIONE IN BONIS”</p> <p>Secondo l’Amministrazione finanziaria il contribuente che, dopo aver optato per la cedolare secca, voglia “tornare” al regime impositivo ordinario, ma non abbia comunicato la revoca nel termine previsto, può utilizzare la “remissione <i>in bonis</i>” (effettuando la comunicazione tardiva e pagando la sanzione di 250,00 euro, oltre all’imposta di registro e, poi, all’IRPEF ordinaria), purché abbia mantenuto un comportamento coerente e quindi:</p> <ul style="list-style-type: none">• abbia comunicato tempestivamente al conduttore la volontà di “cambiare” regime, tornando alla tassazione ordinaria;• non abbia corrisposto l’imposta sostitutiva con riferimento al secondo anno di locazione.
9	<p>CREDITO D’IMPOSTA PER SISTEMI DI ACCUMULO DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p>
	<p>Con il provv. 11.10.2022 n. 382045, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini di presentazione delle istanze per beneficiare del credito d’imposta relativo alle spese sostenute per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di cui all’art. 1 co. 812 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022) e al DM 6.5.2022 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 17.6.2022 n. 140).</p>
9.1	<p>AMBITO APPLICATIVO</p> <p>Possono beneficiare del credito d’imposta le persone fisiche che sostengono spese documentate:</p> <ul style="list-style-type: none">• relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto;• dall’1.1.2022 al 31.12.2022;• entro il limite complessivo di spesa pari a 3 milioni di euro per l’anno 2022.
9.2	<p>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE</p> <p>Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le persone fisiche devono presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none">• utilizzando l’apposito modello approvato, con le relative istruzioni, dal provvedimento in esame;• in via telematica, mediante il servizio <i>web</i> disponibile nell’area riservata del relativo sito Internet;• direttamente dal contribuente o avvalendosi di un intermediario incaricato;• nel periodo dall’1.3.2023 al 30.3.2023. <p>Nel suddetto periodo è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none">• inviare una nuova istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;• presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.
9.3	<p>DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DEL CREDITO SPETTANTE</p> <p>Dopo la conclusione del periodo di presentazione delle istanze, l’Agenzia delle Entrate determina la percentuale della spesa sostenuta da ciascun soggetto riconosciuta a titolo di credito d’imposta, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziare (pari a 3 milioni di euro) e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze presentate.</p> <p>Tale percentuale sarà comunicata con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.</p>
9.4	<p>MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA</p> <p>Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute.</p> <p>L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d’imposta successivi.</p>
9.5	<p>INCUMULABILITÀ</p> <p>Il credito d’imposta in esame non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.</p>
10	<p>RAPPORTI DI SCAMBIO TRA ITALIA E SAN MARINO - VENDITE A DISTANZA - TERRITORIALITÀ IVA</p>
	<p>Nella risposta a interpello 11.10.2022 n. 498, con riguardo alle vendite a distanza da un fornitore sammarinese a consumatori finali italiani, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini IVA, gli effetti traslativi si verificano, di regola, nel momento di cui all’art. 1326 c.c., cioè con la conoscenza dell’accettazione da parte del proponente. Se i detti effetti si realizzano dopo la consegna, l’IVA può essere versata in tale momento.</p> <p>In assenza di trasporto o spedizione del bene a cura o per conto del fornitore, l’operazione non si qualifica come vendita a distanza e comporta l’applicazione dell’IVA nella Repubblica di San Marino.</p>
10.1	<p>TERRITORIALITÀ IVA DELLE CESSIONI DA UN FORNITORE SAMMARINESE A CONSUMATORI ITALIANI</p>



BARACCO FORNASIERO

	<p>L'art. 13 co. 2 del DM 21.6.2021 prevede che le cessioni di beni da parte di un fornitore sammarinese ad un acquirente non soggetto passivo italiano sono soggette a IVA nella Repubblica di San Marino.</p> <p>Tuttavia, ai sensi dell'art. 15 del medesimo decreto, in caso di vendite a distanza fra gli stessi soggetti, l'IVA è applicabile in Italia se il cedente nel corso dell'anno solare precedente ha effettuato operazioni di tale tipologia per un importo non inferiore a 28.000,00 euro, ovvero se, pur non avendo superato la citata soglia, opti per la tassazione in Italia. Sussistendo tali condizioni, il fornitore è tenuto a nominare un rappresentante fiscale in Italia ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/72 e ad applicare l'imposta nei modi ordinari (art. 71 del DPR 633/72).</p>
10.2	<p>MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE</p> <p>Non incide sulla territorialità dell'IVA il momento di effettuazione dell'operazione, per la cui determinazione il pagamento assume rilievo solo se antecedente rispetto all'inizio del trasporto o della spedizione.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha rilevato, inoltre, che per le vendite a distanza gli effetti traslativi ai fini IVA si verificano, di regola, nel momento previsto dall'art. 1326 c.c., che coincide con la conoscenza dell'accettazione da parte del proponente (antecedente alla spedizione). Qualora tali effetti si realizzino dopo la consegna, <i>"l'imposta potrà essere versata in quel momento, non modificandosi tuttavia il luogo di imposizione"</i>.</p> <p>Diversamente, in assenza di trasporto o spedizione del bene a cura o per conto del fornitore, l'operazione non configura una vendita a distanza e rientra nella previsione dell'art. 13 co. 2 del DM 21.6.2021, con assoggettamento a IVA nella Repubblica di San Marino.</p>

BARACCO FORNASIERO SRL



BARACCO FORNASIERO

Fonte: *Eutekne*



BARACCO FORNASIERO SRL